



Milano, 9 Luglio 2020

Circ n. 176

A tutto il personale

OGGETTO: Segnalazione lavoratori fragili COVID-19

Si trasmette qui di seguito la nota del Medico Competente dell'Istituto, Dott. Fabio Mussino, inerente all'oggetto, con invito a prenderne visione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Donatina De Caprio

(Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39 del 93)

COVID-19 Gestione del “Lavoratore fragile e/o ipersuscettibile”

Informativa ai Lavoratori

Definizione di “lavoratore fragile”

“Lavoratore affetto da patologie che lo rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di infezione da COVID-19”

Alcune condizioni di salute sono ritenute predisponenti a maggior fragilità, tra queste:

1. Età > 55 anni associate a:
2. Patologie croniche quali:
 - Diabete in compenso labile
 - Ipertensione arteriosa non stabilizzata
 - Malattie cardiovascolari
 - Malattie croniche delle vie respiratorie
 - Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario
 - Patologie neoplastiche
 - Insufficienza renale cronica
 - Epatopatia cronica
3. Lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali
4. Stato di gravidanza

Modalità operative

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a porre in essere tutte le iniziative finalizzate a tutelare la salute di tutto il personale aziendale anche in vista della prossima ripresa delle attività lavorative presso i locali aziendali, il Medico Competente (MC) è tenuto a collaborare col Datore di Lavoro (DdL) al fine di identificare tali lavoratori.

Il DdL deve effettuare la massima diffusione ai lavoratori inerentemente il concetto di “lavoratore fragile” con le modalità comunicative che ritiene più opportune.

Il lavoratore, che pensa di rientrare nella situazione di “lavoratore fragile”, sentito anche il parere del proprio Medico Curante e/o specialista, segnala il suo stato al Medico Competente, il quale, assunte tutte le informazioni necessarie e presa visione della documentazione utile a comprovare tale condizione, provvederà a comunicare il caso al Datore di Lavoro (nel rispetto della privacy), che dovrà mettere in atto le misure di tutela più appropriate, quali:

- Privilegio dello Smart working ove possibile
- Misure organizzative specifiche
- Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici
- Astensione dal lavoro fino a evoluzione/risoluzione pandemia con certificati di malattia in casi gravi

Dott Mussino Fabio